

b - Entrate eventuali e diverse.

Le analisi condotte con approfondimenti successivi sulla struttura e sulle classificazioni del Rendiconto dell'Entrata hanno portato ad individuare una serie di inadeguatezze nell'articolazione del bilancio che lo rendono inidoneo a fungere da fonte di dati utili per il monitoraggio e la valutazione dei risultati delle politiche pubbliche di settore con riguardo a specifici obiettivi di entrata.

E' questo, soprattutto, il caso della presenza di corposi capitoli aventi per oggetto entrate "eventuali e diverse" - che per le sole entrate extratributarie hanno raggiunto nel 2006 la cifra, sia pure ridimensionata rispetto agli anni precedenti, di 1.923 milioni di accertamenti e 1.817 di riscossioni di competenza (nel 2005 erano rispettivamente pari a 3.086 e 3.055 milioni e nel 2004 pari a 2.856 e 2.831³⁹) - nei quali, negli scorsi esercizi, in non pochi casi si sono fatte confluire anche entrate prima imputate ad una serie di altri capitoli che contestualmente sono stati soppressi, pur avendo questi talora fatto registrare, negli anni precedenti, accertamenti e riscossioni di importo tutt'altro che trascurabile. Nel 2006, così come peraltro era già accaduto nel 2005, tale anomalia non si è verificata, in quanto i 15 capitoli e/o articoli confluiti in quelli aventi per oggetto le entrate "eventuali e diverse" presentavano, nell'esercizio precedente, importi pari a zero. Per quanto riguarda questa tipologia di entrate, dalle indagini effettuate⁴⁰, nonché dalle analisi svolte in sede di verifica del rendiconto degli anni passati, era emerso che le Amministrazioni responsabili non avessero conoscenza dell'incidenza delle diverse fonti di entrata e nella maggior parte dei casi non ne conoscessero la composizione neppure in termini meramente qualitativi. Lungi, però, dal tentare di fare chiarezza sulla natura di queste entrate e sulla individuazione delle relative responsabilità gestionali, nel passato si è anche finito con il far confluire nei capitoli aventi ad oggetto entrate eventuali e diverse anche entrate prima imputate ad una miriade di altre voci di bilancio, con la giustificazione che si trattava di entrate o inesistenti o comunque di entità molto modesta. Così facendo, oltre a rendere più oscura la composizione dei capitoli riassuntivi, si veniva a perdere anche la memoria di fonti di entrata di cui o non si sono sfruttate a pieno le potenzialità o andrebbe disposta la cancellazione dal bilancio perché non più sussistenti.

Tale comportamento sembra, tuttavia, aver subito un'inversione di tendenza considerato, come detto, che nell'ultimo biennio i capitoli soppressi e confluiti in quelli aventi per

³⁹ Nell'esercizio finanziario 1999 erano 3.815 miliardi di lire per accertamenti e 3.751 miliardi di lire di riscossioni per competenza.

⁴⁰ Deliberazione n. 3/2002/G della Sezione Centrale del controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato: :«Analisi delle possibili disfunzioni gestionali sottostanti ad alcune tipologie delle entrate extra tributarie emerse come "critiche" a seguito delle indagini precedentemente svolte»

oggetto le entrate "eventuali e diverse", non solo presentavano, negli esercizi precedenti, importi pari a zero, ma dalla definizione degli stessi si evidenzia una tendenza a razionalizzare il bilancio riferendosi a cespiti non più attuali⁴¹.

Complessivamente gli accertamenti delle entrate eventuali e diverse nel 2006 hanno visto una contrazione del 13 per cento rispetto al 2005 (3.727 milioni rispetto a 4.289); in particolare i capitoli riguardanti le entrate extratributarie vedono una diminuzione del 38 per cento (1.923 milioni rispetto a 3.086). Nonostante ciò, le entrate eventuali e diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito (cap. 1200) presentano l'incremento del 76 per cento per gli accertamenti (1.298 milioni rispetto a 737) e del 41 per cento per le riscossioni di competenza (565 milioni rispetto a 402)⁴².

⁴¹ Capitoli soppressi nel 2006 e confluiti in quelli concernenti le entrate eventuali e diverse:

Cap. 3324: Versamento delle maggiori entrate confluite in apposita contabilità speciale denominata "fondo per il rilancio dell'economia" di cui all'art. 18 della legge 18 ottobre 2001, n. 383;

Cap. 4017: Anticipazioni finanziarie da parte della Cassa Depositi e Prestiti sul valore stimato degli immobili in uso all'Amministrazione della difesa da dismettere non più utili ai fini istituzionali;

Cap. 3246: Versamento, da parte della banca d'Italia, a seguito della chiusura del conto intrattenuto con il tesoro per il servizio finanziario dei certificati di credito del tesoro, con riferimento alla data del 30 giugno 1999, del saldo e degli interessi maturati da destinare al pagamento degli interessi e al rimborso del capitale dei titoli di debito pubblico scaduti e non prescritti;

Cap. 3338: Somme da corrispondere dagli istituti di credito per sopperire alle spese di funzionamento, ivi compresi gli emolumenti del comitato interministeriale dei finanziamenti, di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 1 novembre 1944, n. 367 e successive modifiche ed integrazioni del relativo ufficio di segreteria (art. 15 della legge 28 marzo 1968, n. 479);

Cap. 3477: Somma da prelevare dalla quota interessi del fondo per l'incremento della produttività per i mutui contratti per il finanziamento del fondo per l'attuazione dei programmi di assistenza e produttività;

Cap. 3478: Somma annua dovuta dal consorzio autonomo del porto di Genova in dipendenza della istituzione del servizio antincendio nei porti;

Cap. 3668: Somme dovute dalla Repubblica federale tedesca a seguito dell'accordo italo-tedesco ratificato con legge 4 aprile 1977, n. 204, per la regolamentazione delle posizioni previdenziali degli altoatesini ex optanti per la cittadinanza tedesca;

Cap. 4583: Somme dovute dall'ente nazionale per le tre Venezie per quota di ammortamento corrisposta dagli assegnatari degli alloggi acquistati od espropriati dall'ente stesso;

Cap. 4585: Somme dovute dall'istituto mobiliare italiano (I.M.I.) sui saldi a credito della gestione finanziamenti in lire (quota capitale);

Cap. 5049: Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico per il pagamento delle somme maturate fino al 31 dicembre 1995, sui trattamenti pensionistici erogati dagli Enti previdenziali interessati, in conseguenza dell'applicazione delle sentenze della corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994, da destinare ai predetti Enti per la successiva corresponsione, in sei annualità, agli aventi diritto;

Cap. 5051: Ricavo netto delle emissioni effettuate in applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito con modificazioni nella legge 23 dicembre 1983, n. 748, nonché di quelle effettuate per il reperimento della somma di lire 100 miliardi da corrispondere alla regione Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 546;

Cap. 5057: Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico sottoscritti dai soggetti che rimpatriano denaro ed altre attività finanziarie detenute fuori dal territorio dello stato, ai fini della regolarizzazione delle attività medesime;

Cap. 5100: Ricavo netto delle emissioni di titoli del debito pubblico e dei prestiti interni ed internazionali: Art. 5 - Certificati del tesoro con opzione, Art. 6 - Certificati del tesoro in ecu e Art. 7 - Buoni del tesoro in ECU.

⁴² Già nel 2005 si era rilevato, rispetto al 2004, quasi il raddoppio degli accertamenti (da 378 a 737 milioni).

L'andamento dell'aggregato dei capitoli delle entrate eventuali e diverse è, nel 2006, governato, per il 35 per cento dell'accertato e per il 20 per cento del riscosso di competenza, da quello del citato cap. 1200⁴³. Seguono i capitoli 2368⁴⁴. (con il 26 per cento dell'accertato ed il 34 del riscosso di competenza) e 1400⁴⁵ (con il 12 ed il 15 per cento).

⁴³ Cap. 1200: Entrate eventuali diverse concernenti le imposte sul patrimonio e sul reddito.

⁴⁴ Oggi "Entrate eventuali e diverse del Ministero dell'economia e delle finanze già di pertinenza del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" nel quale, nel biennio 1998/1999, sono confluiti 36 capitoli, alcuni dei quali con importi decisamente non trascurabili, ma nel 2006 13 dei 15 capitoli/articoli soppressi i cui dati di bilancio erano stati pari a zero negli esercizi precedenti.

⁴⁵ Cap. 1400: Entrate eventuali e diverse concernenti le tasse e le imposte.

PAGINA BIANCA

Capitolo V

Fondi di rotazione

1. Premessa.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993: 2.1 *Fondi di rotazione gestiti dalla Artigiancassa S.p.A.*; 2.2 *Fondi di rotazione gestiti dalla SIMEST S.p.A. – Società italiana per le imprese all'Estero*; 2.3 *Fondo di rotazione gestito dalla Finest S.p.A. – Società Finanziaria di Promozione della Cooperazione Economica con i Paesi dell'Est Europeo*; 2.4 *Fondo di rotazione gestito da Sviluppo Italia S.p.A.*; 2.5 *Fondi di rotazione gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.*; 2.6. *Fondi gestiti dalla Sezione di Credito Cinematografico e Teatrale della BNL S.p.A.*; 2.7 *Fondi gestiti da Unicredit S.p.A..*

3. Fondi di rotazione non più operativi: 3.1 *Fondo di rotazione per l'incremento della produttività, gestito da Centrobanca S.p.A.*; 3.2 *Gestione stralcio del Fondo di rotazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione "Foncooper" gestito dalla COOPERCREDITO gruppo BNL S.p.A.*

4. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 24 della legge n. 559 del 1993: 4.1 *Ministero dell'università e della ricerca*; 4.2 *Ministero dell'economia e delle finanze*; 4.3 *Ministero per le politiche agricole alimentari e forestali*; 4.4 *Ministero dello sviluppo economico*; 4.5 *Ministero del lavoro e della previdenza sociale.*

1. Premessa.

Gli articoli 23 e 24 della legge n. 559 del 1993 hanno previsto un referto annuale della Corte dei conti al Parlamento sull'attività svolta dagli organismi che gestiscono al di fuori del bilancio dello Stato fondi di rotazione costituiti con disponibilità tratte dal bilancio stesso (art. 23) e sull'andamento e sui risultati delle gestioni fuori bilancio (art. 24), cui appartengono anche i fondi di rotazione gestiti direttamente dalle Amministrazioni interessate ed ai quali per legge si applicano le norme relative alle gestioni fuori bilancio (legge n. 1041 del 1971).

Come è noto l'art. 93, comma 8 della legge n. 289 del 2002¹ (Legge finanziaria 2003), ha disposto il rientro nel bilancio dello Stato di tutte le gestioni che interessano la finanza statale, per assicurarne una reale unitarietà, escludendo solo le fattispecie per le quali permangono le caratteristiche proprie dei fondi di rotazione², strumenti attraverso i quali viene facilitato l'accesso al credito per categorie di soggetti che svolgono un'attività economica ritenuta meritevole di sostegno. I rimborsi dei benefici erogati confluiscono nei fondi, andando a costituire le risorse per nuove operazioni. Si sottolinea, peraltro, che nulla è stato innovato per quanto attiene alla rendicontazione dei fondi rotativi, che rimane regolamentata dalle leggi n. 1041 del 1971³ e n. 559 de 1993.

In attuazione della norma richiamata la Ragioneria Generale dello Stato ha svolto un'attività ricognitiva delle gestioni fuori bilancio, individuando le gestioni alle quali era possibile riconoscere le caratteristiche di fondi di rotazione. A conclusione di questa fase, sono stati emanati, tra novembre 2003 e dicembre 2004, sette dPCM, che identificano i fondi di rotazione e le Amministrazioni alle quali è affidata direttamente la responsabilità della gestione, ovvero svolgono attività di vigilanza nei confronti degli organismi che, estranei all'Amministrazione, gestiscono i fondi stessi.

Nel Conto generale del patrimonio dello Stato risulta iscritta per i fondi di rotazione, posta rappresentata tra le "anticipazioni attive", una consistenza finale per l'esercizio 2006 di circa 10 miliardi di euro (di cui circa 5,7 miliardi del Fondo rotativo destinato alla ricerca applicata – Ministero dell'università e della ricerca e circa 3,5 miliardi del Fondo rotativo per la concessione di crediti finanziari ai paesi in via di sviluppo, gestiti da Artigiancassa S.p.A.), con una variazione in diminuzione rispetto l'esercizio 2005 di circa 220 milioni di euro⁴.

Si sottolinea peraltro che non tutti i fondi di rotazione sono iscritti nella posta dedicata tra le anticipazioni attive; tra questi risulta omissso il riferimento al Credito cinematografico. Complessivamente, in attuazione del richiamato art. 93, comma 8, della Legge finanziaria 2002, al 31 dicembre 2006 sono rientrati al bilancio dello Stato, per essere riassegnati nei relativi capitoli di spesa istituiti nei bilanci dei singoli ministeri interessati agli interventi, 2.876.154.337,71 euro, di cui 2.829.568.139,20 euro nel 2004, 6.113.089,92 euro nel 2005, 40.473.108,59 euro nel 2006.

¹ Legge 27 dicembre 2002, n. 289.

² Fatto salvo quanto disposto dagli artt. da 1 a 20 della legge 23 dicembre 1993, n. 559 e successive modificazioni.

³ Legge 25 novembre 1971, n. 1041.

⁴ Da attribuire soprattutto alla cancellazione dei debiti dei Paesi a basso reddito di cui alla legge n. 209 del 1990.

(valori in euro)

Ministeri	Capitoli	Denominazione	Al 31 dicembre 2004	Al 31 dicembre 2005	Al 31 dicembre 2006
Ministero dell'economia e delle finanze	3501	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'economia e delle finanze da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	0	0	0,00
Ministero delle politiche agricole e forestali	3585	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle politiche agricole e forestali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	313.687,79	1.889.130,64	314.728,24
Ministero delle ex attività produttive	3610	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle attività produttive da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	2.829.254.111,41	65.628,69	40.472.708,59
Ministero dell'istruzione, università e ricerca	3625	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero dell'istruzione università e ricerca da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	0	0	0,00
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti	3655	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	340	3.393,52	400,00
Ministero del lavoro e delle politiche sociali	3678	Versamenti derivanti dalle gestioni fuori bilancio proprie del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da ricondurre in bilancio ai sensi dell'art. 93, comma 8, della legge n. 289 del 2002	0	4.154.937,07	0,00
Totale			2.829.568.139,20	6.113.089,92	40.473.108,59

Sono in corso di definizione le procedure relative al versamento al bilancio dello Stato delle disponibilità giacenti sulla contabilità speciale intestata agli "Interventi nelle aree

industriali, ai sensi della legge n. 219 del 1981, artt. 21 e 32", ritenuta fondo non rotativo, gestita dal Ministero dello sviluppo economico.

Si sta altresì procedendo alla definizione delle problematiche relative ai rientri delle somme non utilizzate per i progetti già conclusi, di cui alla legge n. 84 del 2001, gestiti da Fiera del levante Servizi S.r.l. e INFORMEST.

Si sottolinea inoltre che non è raro il fenomeno del non impiego, ovvero del ridotto utilizzo, anche per diversi esercizi finanziari, delle somme a disposizione. Anche al fine di recuperare all'entrata del bilancio dello Stato le somme immobilizzate per più di un anno, i commi 38 e 39 dell'art. 1 della Legge finanziaria 2006, hanno disposto un prelievo del 60 per cento delle risorse così non utilizzate (tale prelievo è intervenuto per il Fondo di rotazione per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura e per l'ex Fondo per il risanamento del settore bieticolo saccharifero).

In proposito, si richiama l'attenzione delle Amministrazioni interessate sulla necessità di un attento monitoraggio delle cause che comportano nel settore in esame lo scarso impiego delle risorse pubbliche, al fine di non vanificare le finalità di sostegno di settori economici ritenuti dal legislatore meritevoli di agevolazioni, ovvero di liberare risorse che potrebbero essere destinate a interventi che rispondono più adeguatamente a nuove esigenze.

Anche con riferimento a quanto anzi detto si osserva che, ai sensi dell'art. 91 della legge n. 289 del 2002 (Legge finanziaria 2003), è stato istituito il Fondo di rotazione per il finanziamento dei datori di lavoro che realizzano, nei luoghi di lavoro, servizi di asili nido e micro-nidi, con uno stanziamento di circa 10 milioni di euro. Successivamente, con d.m. del 16 maggio 2003 sono stati definiti i criteri per la concessione dei finanziamenti e con ulteriori provvedimenti sono stati approvati novantasette progetti.

Nelle more dell'erogazione dei benefici, la Corte costituzionale, con sentenza n. 320 del 2004, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del citato art. 91, commi 1, 2, 3, 4 e 5, per violazione degli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, atteso che il legislatore statale può determinare soltanto i principi fondamentali della materia e non dettare una disciplina dettagliata ed esaustiva, quale quella contenuta nelle norme dichiarate illegittime.

Nonostante il tempo trascorso dalla pronuncia della Corte costituzionale di cui sopra, non si è provveduto al disimpegno della somma che la Legge finanziaria 2003 aveva destinato agli interventi in oggetto; di conseguenza nel bilancio consuntivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale (capitolo 7432) sono ancora allocati 9.783.656 euro, trasportati come "residui" al bilancio di previsione per il 2007 del Ministero della solidarietà sociale, sebbene le iniziative per le quali erano stati assegnati non siano più realizzabili.

Si segnala altresì che la Legge finanziaria 2007, art. 1, comma 1318, ha previsto l'istituzione, presso le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, di un Fondo speciale destinato a finanziare la manutenzione degli immobili, i contratti di servizio di durata limitata con agenzie di lavoro interinale ed attività di istituto, su iniziativa dei medesimi uffici diplomatici e consolari. Al Fondo speciale, ai sensi del successivo comma 1320, affluiscono le somme derivanti da atti di liberalità o donazioni e gli importi derivanti da contratti di sponsorizzazioni. Al momento non si conoscono le modalità di rendicontazione del Fondo in parola, che dovranno essere definite con decreto del Ministro degli affari esteri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ciò stante non è possibile, allo stato, accertare la natura di questa nuova gestione.

Da ultimo si osserva che, a distanza di tre anni dall'approvazione della nuova disciplina del credito cinematografico (d.lgs. n. 28 del 2004), nel 2007 dovrebbe aversi l'avvio della riforma che, subito dopo l'adozione del richiamato decreto legislativo, è stata oggetto di diversi interventi che hanno apportato significative modifiche all'impianto originario.

Nel rinviare per un esame più approfondito del Fondo in parola al paragrafo 2.6, si sottolinea che in particolare da ultimo (Legge finanziaria 2007, commi 1150 e 1151) sono state introdotte modificazioni decisive sia relativamente alle modalità di recupero dei crediti, in presenza di mancati rientri, sia con riferimento alla natura stessa del Fondo.

In particolare, il comma 1150 ha previsto, per i mancati recuperi delle somme erogate a tutto il 31 dicembre 2006, sostanzialmente una forma di sanatoria dei debiti maturati dalle imprese, che hanno beneficiato dei finanziamenti pubblici verso il Fondo di rotazione, temperata dalla attribuzione dei diritti di sfruttamento dei film anche al Ministero per i beni e le attività culturali, per conto dello Stato. Analogo strumento era già previsto dalla disciplina della materia antecedente alla riforma e su di esso la Corte si era espressa osservando che il subentro dell'Amministrazione, e per essa della Sezione di credito cinematografico, nell'esercizio dei diritti di utilizzazione di film finanziati non risultava aver comportato il recupero dei crediti⁵.

Ancorché non si possano ancora conoscere le ricadute del modificato quadro normativo, che attribuirà a Cinecittà Holding S.p.A., per conto del Ministero per i beni e le attività culturali, la commercializzazione dei diritti di utilizzazione dei film per i quali non vengono estinti i finanziamenti pubblici concessi, la Corte esprime perplessità su una disposizione che sembra non aver tenuto conto delle risultanze delle precedenti gestioni e che rischia di confermare una strutturale perdita per il Fondo in esame.

Quanto sopra è strettamente connesso con la significativa modifica recata dal successivo comma 1151, che potrebbe determinare un sostanziale mutamento alla natura della

⁵ Relazione al Parlamento sull'esercizio 2003, Vol II, Tomo II, pag. 951.

gestione, trasformata da fondo di rotazione in concessione di contributi a fondo perduto. In tal senso sembrerebbero deporre le modifiche agli artt. 12 e 13 del d.lgs. n. 28 del 2004 che, nella formulazione attuale, non prevedono più la concessione di finanziamenti, bensì esclusivamente di contributi. Sul punto, peraltro, si osserva che l'attuale articolo 13 del decreto legislativo n. 28 del 2004, al comma 4 mantiene la previsione della restituzione delle somme erogate prevedendo solo come ipotesi residuale, in caso di rientri parziali ovvero totalmente mancanti, l'attribuzione dei diritti di sfruttamento dei film allo Stato. La Corte, pertanto, richiama sul punto l'attenzione dell'Amministrazione per i beni e le attività culturali e della Ragioneria Generale dello Stato sulla necessità di un approfondimento della problematica, alla luce anche dei principi di contabilità generale dello Stato in materia di fondi di rotazione.

2. Fondi di rotazione sui quali si riferisce ai sensi dell'art. 23 della legge n. 559 del 1993.

2.1. Fondi di rotazione gestiti dall'Artigiancassa S.p.A..

Dall'8 novembre 2004 la gestione dei Fondi di cui agli articoli 6 e 7 della legge n. 49 del 1987, che prevede la concessione di crediti finanziari agevolati a favore dei Paesi in via di sviluppo nel quadro della cooperazione italiana bilaterale, di cui è responsabile il Ministero degli affari esteri, sono affidati all'Artigiancassa S.p.A., subentrata al Mediocredito Centrale, quale aggiudicataria della gara indetta dal Ministero dell'economia e delle finanze⁶. A questi occorre aggiungere anche il sottoconto istituito ai sensi dell'art. 7 della legge n. 84 del 2001, recante finanziamento di progetti proposti dalle Regioni italiane nei paesi dell'area balcanica per interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo.

** Crediti di aiuto allo sviluppo (art. 6)*

La legge n. 49 del 1987, art. 6, disciplina la cooperazione italiana con Stati, banche centrali ed Enti di Stato dei Paesi in via di sviluppo, per la realizzazione di progetti e programmi che rispondono alle finalità della legge stessa. I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, art. 26, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati, art. 6.

La concessione dei crediti di aiuto è preceduta da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari; la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri valuta le iniziative da finanziare sotto

⁶ Il contratto tra Artigiancassa S.p.A. e Ministero dell'economia e delle finanze è stato stipulato l'8 novembre 2004 in conformità con le delibere attuative assunte.

l'aspetto politico e tecnico-economico, trasmettendo al Comitato direzionale l'indicazione degli interventi ritenuti suscettibili di finanziamento. Acquisito il parere del Comitato direzionale, su proposta del Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'economia autorizza l'istituto finanziario gestore a stipulare la convenzione finanziaria, ad erogare il finanziamento, a curare i rientri e le eventuali ristrutturazioni e gli annullamenti dei debiti⁷.

Nell'esercizio in esame sono state autorizzate 19 (22 nel 2005) concessioni di credito di aiuto verso la l'Albania, il Bangladesh, la Cina, l'Honduras, l'Indonesia, il Kenya, il Libano, la Mongolia, la Siria ed il Vietnam, per un ammontare complessivo di circa 260.681.216,00 euro (nel 2005 i crediti di aiuto concessi avevano raggiunto un ammontare complessivo di circa 562,5 milioni).

Nel 2006, il Ministero dell'economia e delle finanze non ha effettuato alcun versamento per lo svolgimento dell'attività di cui all'art. 6.

Sulle erogazioni disposte nei precedenti esercizi, sono rientrate rate capitali, al lordo di cancellazioni ed annullamenti, per 600.892.221,62 (circa 506,4 milioni nel 2005), di cui 139.024.737,40 relativi a rientri per quote capitali per consolidamenti (con proventi per 13.082.748,78 per variazione cambi, a fronte di crediti finanziari in valuta). Gli interessi incassati, quale remunerazione, comprensivi degli interessi di mora, ammontano a 23.368.645,97 euro. Ai proventi per variazioni cambi devono essere aggiunti 8.901.080,48 euro per interessi su crediti finanziari per consolidamenti e gli interessi maturati sulle disponibilità transitorie presenti sui c/c bancari pari a 982.876,73 euro.

In particolare, tra le uscite si segnalano 95.594.545,53 a seguito di annullamento per conversione del debito e 227.115.360,67⁸ quale cancellazione del debito estero ai paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ai sensi della legge n. 209 del 2000⁹. La gestione in esame presenta un disavanzo pari a circa 261.896.383,53 euro.

Con riferimento alla consistenza del Fondo, si sottolinea che negli esercizi precedenti, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 266 del 1999, una quota fino ad un massimo del 20 per cento delle giacenze al 1° gennaio 1999, è stata destinata, per il triennio 1999/2001, ad altri interventi di sostegno. Ne è seguita la restituzione al Ministero dell'economia e delle finanze di 936.280.219,18, posta che è andata a sottrarsi alla dotazione di legge (6.410.740.236,14). La consistenza del fondo al 31 dicembre 2006 ammonta, pertanto, a 5.482.593.357,92 euro.

⁷ I progetti ed i programmi di sviluppo sono di regola realizzati da imprese italiane, attraverso l'esecuzione di lavori, la fornitura di impianti, macchinari ed altri beni strumentali, ovvero attraverso la prestazione di servizi. La percentuale di spese in loco ed estere finanziabili è stabilita per ogni singolo intervento di credito di aiuto.

⁸ Nell'importo è compresa la cancellazione inerente il credito a favore del Ghana, annullato nel 2005, ma contabilizzato nell'esercizio 2006.

⁹ Legge 25 luglio 2000, n. 209, recante misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati.

Le erogazioni nel 2006 sono state pari a 165.719.402,53, oltre a 40.578.301,57 per accordi di consolidamento, che si aggiungono alle cancellazioni ed agli annullamenti di cui si è detto.

Al 31 dicembre 2006 sul Fondo ex art. 6 si trova una disponibilità pari a 2.272.226.451,50, allocata sia sul conto corrente presso la Tesoreria Centrale dello Stato (per 2.231.291.055,70 euro) e sia su conti correnti accesi presso aziende di credito (pari a 40.935.395,80).

** Concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (joint ventures) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo (art. 7).*

I crediti agevolati sono corrisposti a valere sulle disponibilità del "Fondo rotativo di cui alle leggi n. 227 del 1977, n. 38 del 1979 e n. 49 del 1987, sottoconto per i crediti agevolati ai sensi della legge n. 49, art. 7", costituito ai sensi della legge n. 49 del 1987. La legge, alla quale è stata data attuazione con delibera del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo n. 53 del 1993, prevede la concessione di crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste (*joint ventures*) da realizzarsi nei Paesi in via di sviluppo¹⁰, con reddito pro capite non superiore a 3250 US \$.

Il Comitato interministeriale per la programmazione economica stabilisce i criteri e le condizioni per la concessione dei crediti agevolati, nonché la quota del "Fondo" che annualmente può essere utilizzata. I crediti di aiuto derivano da accordi tra il governo italiano ed i governi dei Paesi in via di sviluppo beneficiari.

La valutazione delle iniziative, sotto l'aspetto politico e tecnico-economico, è di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e del Comitato direzionale. Intervenuto il decreto di autorizzazione del Ministro dell'economia, l'Istituto stipula il contratto di finanziamento, eroga il credito e ne cura i rientri¹¹.

Nell'esercizio in esame sono state concesse due autorizzazioni per un importo complessivo di circa 1.559 mila euro (492 mila nel precedente esercizio), per finanziare l'acquisto della quota di capitale di rischio in imprese miste da realizzarsi in Cina¹².

¹⁰ In sede OCSE, la concessione di finanziamenti agevolati alle imprese italiane, che partecipano con capitale di rischio alla costituzione di imprese miste nei Paesi in via di sviluppo, non è classificata come aiuto allo sviluppo.

¹¹ L'importo finanziabile è pari al 70 per cento dei primi 10 miliardi di lire della partecipazione italiana al capitale di rischio dell'impresa mista ed al 50 per cento della partecipazione eccedente, fino ad un importo massimo di 20 miliardi di lire, dietro garanzia bancaria. Il tasso di interesse è fisso per tutta la durata del finanziamento ed è pari al 30 per cento del tasso di mercato vigente al momento della stipula del contratto. Il rimborso deve avvenire entro 8 anni, oltre ad un periodo di garanzia per capitale ed interesse non superiore a 2 anni a partire dalla stipula del contratto.

¹² Anche nel 2005, di due concessioni di crediti agevolati, una era finalizzata al finanziamento della quota di capitale di rischio in un'impresa mista da realizzarsi in Cina.

Nel 2006 le erogazioni effettuate ammontano a 726.737,76 euro. Al 31 dicembre 2006 i rientri risultano pari a 3.908.007,45 euro, di cui 3.672.960,93 per quota capitale e 235.046,52 per quota interessi. Questi interessi, cui devono essere aggiunti gli interessi di mora, pari a 11.541,10 euro, costituiscono le entrate dell'anno e concretizzano l'avanzo di gestione (246.587,62 euro); tale avanzo sommato alla dotazione di legge (99.004.787,56) ed all'avanzo di gestione dei precedenti esercizi (10.402.650,35), determina la consistenza del Fondo al 31 dicembre 2006 in 109.654.025,53 euro.

Tenuto conto delle erogazioni effettuate nell'anno in esame, sopra descritte, (726.737,76 euro), le disponibilità presenti in Tesoreria Centrale dello Stato ammontano a 96.442.757,01 euro.

** Interventi di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo nei Balcani. (Legge n. 84 del 2001, art. 7).*

La legge n. 84 del 2001, nell'articolo 7, ha previsto la concessione di finanziamenti di progetti proposti e gestiti dalle regioni, dalle province e dai comuni per la stabilizzazione, la ricostruzione e lo sviluppo dei paesi dell'area balcanica.

Nel 2006, analogamente a quanto avvenuto nel precedente esercizio, non sono state effettuate erogazioni e non risultano uscite. Pertanto, al 31 dicembre 2006, le disponibilità presso la Tesoreria Centrale dello Stato e la consistenza del Fondo sono rimaste invariate (rispettivamente, 45.594,00 e 21.626.251,23 euro). Le risorse messe a disposizione dalla legge nel triennio 2001-2003 e trasferite al fondo di rotazione (7 milioni di euro circa all'anno), sono state amministrate dal precedente gestore (Mediocredito centrale S.p.A.). Il sottoconto in questione non è più di fatto operativo in quanto la legge n. 84 non è stata rifinanziata.

2.2. Fondi di rotazione gestiti dalla SIMEST S.p.A. – Società Italiana per le Imprese all'Estero.

Con d.lgs. n. 143 del 1998¹³, a decorrere dal 1° gennaio 1999, è stata attribuita alla SIMEST S.p.A. – Società italiana per le imprese all'estero - la gestione di diversi interventi di sostegno finanziario alle esportazioni ed alla internazionalizzazione del sistema produttivo italiano che, in precedenza, era stata affidata al Mediocredito Centrale¹⁴. L'attività riguarda la concessione di contributi per il pagamento degli interessi,

¹³ D.lgs. 31 marzo 1998, n. 143, che ha disposto misure di riordino e razionalizzazione degli strumenti di supporto pubblico alle imprese per le loro attività sull'estero. L'art. 25 del decreto aveva previsto, oltre al trasferimento dei fondi e delle disponibilità finanziarie, anche il passaggio alla SIMEST S.p.A. delle risorse e del personale impiegato per la gestione degli interventi trasferiti.

¹⁴ Legge 21 marzo 2001, n. 84, recante "Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, alla ricostruzione e allo sviluppo dei Paesi dell'area balcanica". Oltre al Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 394 del 1981, l'attività riguarda anche la concessione di contributi a valere sul Fondo di cui all'art. 3 della legge

a valere sul Fondo previsto dall'art. 3 della legge n. 295 del 1973, e la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a valere sul Fondo di rotazione ex art. 2, della legge n. 394 del 1981. In questa sede si riferisce esclusivamente su tale secondo Fondo.

Successivamente alla modifica dell'organizzazione dei ministeri, l'attività di vigilanza sui Fondi di *Venture Capital* è attribuita al Ministero del commercio internazionale, che la esercita attraverso il Comitato di Indirizzo e Rendicontazione (CIR), istituito con d.m. n. 404 del 2003.

Dalla relazione trasmessa dalla SIMEST S.p.A. si rileva che l'attività a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2 della legge n. 349 del 1981, ha registrato un'ulteriore flessione rispetto all'esercizio precedente, che già aveva evidenziato una diminuzione rispetto al 2004. Nel 2006 la flessione è stata pari al 15 per cento delle domande accolte ed al 9 per cento per quanto riguarda l'importo.

Il Fondo rotativo è destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato ed è alimentato dai rientri a fronte dei finanziamenti erogati e da assegnazioni a carico del bilancio dello Stato. I finanziamenti a tasso agevolato sono concessi a sostegno di imprese italiane per la realizzazione di programmi di penetrazione commerciale in Paesi non appartenenti all'Unione Europea (legge n. 394 del 1981, art. 2); alle imprese italiane a fronte di spese per la partecipazione a gare internazionali in Paesi non appartenenti all'UE (legge n. 304 del 1990, art. 3); alle imprese italiane a fronte di spese relative a studi di prefattibilità e fattibilità connessi all'aggiudicazione di commesse, il cui corrispettivo è costituito in tutto o in parte dal diritto di gestire l'opera, nonché delle spese relative a studi di fattibilità e a programmi di assistenza tecnica collegati alle esportazioni ed agli investimenti italiani all'estero in Paesi non appartenenti all'UE (d.lgs. n. 143 del 1998, art. 22, comma 5).

n. 295 del 1973 per operazioni di credito all'esportazione (d. lgs. n. 143 del 1998, capo II – *ex lege* n. 227 del 1977) e per investimenti in imprese all'estero (legge n. 100 del 1990, art. 4 e legge n. 317 del 1991, art. 14). La gestione degli interventi è disciplinata da due convenzioni, stipulate il 16 ottobre 1998, relative al Fondo *ex lege* n. 295 del 1973 ed al Fondo *ex lege* n. 394 del 1981.

2.2.1. Fondo di rotazione istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi dall'Unione Europea ed a fronte delle spese sostenute per la partecipazione a gare internazionali¹⁵.

La gestione del Fondo è affidata ad un Comitato Agevolazioni¹⁶, istituito presso la SIMEST S.p.A.¹⁷, al quale partecipano il Ministero del commercio internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero degli affari esteri, un rappresentante designato dalle Regioni ed uno designato dall'ABI.

Il DL n. 251 del 1981, recante norme per il sostegno delle esportazioni italiane, convertito dalla legge n. 394 del 1981, ha disciplinato i finanziamenti a favore di imprese esportatrici di beni e servizi, che realizzano programmi di penetrazione commerciale, volti alla costituzione di insediamenti durevoli in Paesi non appartenenti all'Unione Europea.

Il tasso agevolato applicato alle operazioni corrisponde al 40 per cento del tasso *export* ed i finanziamenti, della durata di sette anni (di cui due di preammortamento), possono coprire fino all'85 per cento delle spese previste per il programma. Nell'esercizio in esame, il tasso di riferimento medio ed il tasso agevolato medio sono stati rispettivamente del 3,90 per cento e dell'1,56 per cento, interrompendo la fase discendente registrata negli ultimi anni.

Il 2006 è stato il primo anno di applicazione dei nuovi criteri valutativi approvati dal Comitato nel 2005 e dei nuovi parametri di accesso alla garanzia integrativa e sussidiaria, di cui alla legge n. 57 del 2001¹⁸. Dopo l'esame dell'andamento dell'attività agevolativa nel periodo 1996/2002, che aveva evidenziato una crescita delle risoluzioni contrattuali con conseguente escussione delle garanzie sottostanti, con riferimento in particolare alle fidelizzazioni assicurative, con la conseguenza che le compagnie di assicurazione a seguito delle numerose escussioni avevano assunto un atteggiamento più rigido, riducendo le concessioni di nuove garanzie, il Comitato Agevolazioni ha introdotto modifiche ai criteri di approvazione delle iniziative tali da rendere più selettivo l'accesso

¹⁵ Normativa di riferimento: legge n. 227 del 1977; legge n. 394 del 1981 art. 12; legge n. 304 del 1990, art. 4; d.lgs. n. 143 del 1998; legge n. 317 del 1991, art. 14. Amministrazioni vigilanti: Ministero dell'economia e delle finanze e Ministero del commercio internazionale.

¹⁶ Il Comitato, in particolare, stabilisce le condizioni, i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni; delibera in ordine alle singole operazioni, sulla base delle risultanze istruttorie e del parere tecnico espressi dalla SIMEST S.p.A. e delle informazioni fornite dal Ministero del commercio internazionale; approva il progetto di piano previsionale sui fabbisogni finanziari per l'anno successivo; approva annualmente la situazione delle disponibilità, degli impegni e delle insolvenze e la relativa rendicontazione; delibera in ordine all'ammontare delle commissioni dovute alla SIMEST S.p.A.

¹⁷ L'istruttoria delle domande e la gestione dei finanziamenti sono attribuite alla SIMEST S.p.A., mentre il Ministero del commercio internazionale svolge un'attività di controllo, finalizzata anche alla valutazione della coerenza promozionale e commerciale dei programmi. Le iniziative comprendono studi di mercato, spese di dimostrazione e pubblicità, creazione di rappresentanze permanenti, aperture di uffici e reti di vendita.

¹⁸ Trattasi di una garanzia concessa a valere sulle disponibilità del Fondo di cui alla legge n. 394 del 1981, a parziale copertura dei finanziamenti per la penetrazione commerciale contro la corresponsione da parte dei beneficiari di una commissione *una tantum* dell'1 per cento.

ai finanziamenti, con un miglioramento dei livelli di affidabilità economico-finanziaria delle imprese beneficiarie¹⁹.

Nell'anno in esame si è consolidato il *trend* discendente già sottolineato nel 2005. Si è assistito, infatti, ad un'ulteriore riduzione delle attività, che, a parere dell'Ente gestore, sono da ricondurre alle difficoltà che le Piccole Medie Imprese (P.M.I.), che rappresentano l'85 per cento delle richiedenti, incontrano a rafforzare le proprie posizioni sui mercati esteri, anche per un rapporto di cambio poco favorevole all'euro rispetto alle altre principali valute, ed alla situazione economico-finanziaria non favorevole delle imprese medesime. A ciò deve aggiungersi la concorrenza sempre più forte di Paesi emergenti e le difficoltà che in particolare le imprese di minor dimensione incontrano nel reperire le necessarie garanzie a fronte dei finanziamenti.

L'attività di monitoraggio dei programmi di penetrazione commerciale finanziati si è conclusa accertando sei iniziative con esito positivo, su otto programmi controllati nel Centro e Sud America, uno con esito negativo ed uno che richiede ulteriore attività istruttoria. In Cina ed in India, su otto programmi controllati, cinque hanno avuto esito positivo e tre negativo. Nell'Europa dell'est ed in Nord Africa, su dodici programmi controllati, dieci hanno avuto esito positivo e per due sono stati richiesti ulteriori accertamenti documentali. Negli Stati Uniti d'America, si sono conclusi positivamente tutti i dieci programmi controllati.

Nel 2006 sono state presentate 143 (contro le 174 del 2005) domande di finanziamento, e sono state accolte 109 operazioni (-9,2 per cento), per un ammontare di 109,7 milioni (-8 per cento). Delle domande accolte, 14 (pari al 12,8 per cento) sono state revocate. Le cause principali delle revocazioni rimangono la difficoltà per le imprese di reperire idonee garanzie e la realizzazione dei programmi nei termini preventivati.

Nel 2006 le aree geografiche di preminente interesse sono il Nord America (38 per cento), l'Europa Centro Orientale e C.S.I. (25 per cento). Gli Stati Uniti d'America restano il Paese nel cui ambito è il numero maggiore di operazioni accolte (40), seguiti dalla Cina (14), dalla Romania (11) e dalla Federazione Russa (9).

¹⁹ E' in corso un processo di revisione della normativa di settore. Il Ministero del commercio internazionale ha costituito a tal fine una commissione di studio per la formulazione di proposte di modifica della legge n. 394 del 1981.